

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-*quater*, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lo schema di regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, determinando la semplificazione assegnata quale obiettivo alla fonte secondaria dall'art. 49, comma 4-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La normativa secondaria si inserisce nel seguente quadro normativo e regolatorio.

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta in un regolamento di semplificazione adottato con d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In proposito occorre, tuttavia, specificare che successivamente la materia è stata, in parte, rilegificata, con l'articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Il comma 7 dell'articolo 16 rimette, in ogni caso, ad un successivo regolamento le disposizioni attuative e di dettaglio sul procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

In questo contesto normativo si è inserita la disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività, dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi. Tutta la disciplina vigente in materia – per tutti i destinatari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati) – va, pertanto, raccordata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico. Ciò al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, sia garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Lo schema di regolamento intende, pertanto, conseguire sia l'obiettivo di semplificazione proprio dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia quello di salvaguardare la specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio, piuttosto che alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme, ovvero alla dimensione delle stesse attività di impresa.



Particolarmente rilevante è, infine, il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Nel quadro innanzi specificato lo schema di regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio anche in attuazione dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Esso, infatti, semplifica la disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 49, comma 4-quater riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della regolazione in oggetto e sostituisce la vigente disciplina in materia dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37

Con specifico riguardo alla misurazione degli oneri, effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione del tagliatori amministrativi di cui all'art.25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 ed in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari a circa 1,4 miliardi di euro all'anno per le PMI. Lo schema di regolamento dà, altresì, attuazione alle previsioni del Piano di riduzione degli oneri, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, in materia di: 1) semplificazione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, che nella nuova disciplina è sostituito da una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia; 2) eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 3) informatizzazione delle procedure per le imprese assicurata dal coordinamento con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Oggetto di tale misurazione, coerentemente con la metodologia adottata dalla Commissione Europea, sono gli obblighi informativi (presentazione di istanze, documenti e altre attestazione, tenuta di registri etc.), mentre sono stati esclusi i diritti e i costi di adempimento sostanziale quali le misure di prevenzione e sicurezza. In materia di prevenzione incendi la citata misurazione ha messo in evidenza: 1) l'onerosità per le piccole e medie imprese connessa all'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e a rischio; 2) la presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta; 3) la presenza di duplicazioni in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 4) l'onerosità della presentazione di istanze ed altre attestazioni nella modalità tradizionale cartacea.

In particolare lo schema di regolamento, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell'allegato I al regolamento e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla lettera A, che sono soggette a norme tecniche e, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità non è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività e, per le attività di competenza dello sportello unico, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi in coerenza con i principi di cui alle lettere a) e c) del citato articolo 49, comma 4-quater. Le relative istanze, infatti, sono presentate ai fini dell'esercizio delle attività mediante la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante

metodo a campione o in base a programmi settoriali. Per quanto concerne le attività di cui alla categoria C, invece, il Comando effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. In questo modo gli accertamenti saranno tempestivi e proporzionali alle esigenze di tutela della pubblica incolumità attraverso i controlli mirati sulle attività che, dalle evidenze statistiche, presentano un rischio più elevato.

La nuova disciplina, sulla base del principio di proporzionalità al rischio, coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e certezza dei tempi con un'elevata tutela della pubblica incolumità. Il complesso degli interventi di semplificazione previsti dallo schema di regolamento è stimato in circa 650 milioni di euro all'anno, pari al 46% dei costi.

L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate ai fini del presente schema di regolamento.

L'articolo 2 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del regolamento, che disciplina tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali attività sono individuate nell'Allegato I. Il comma 3 distingue le attività in tre categorie, A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, sulla base dei criteri di proporzionalità di cui alla lettera a) del citato comma 4-quater dell'articolo 49, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. I commi 4 e 5 prevedono la possibilità di revisione dell'elenco di attività contenuto nel suddetto allegato, in funzione del mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio, da effettuarsi con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 139, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. Al comma 7 prevede che al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. Al comma 8 si prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 3 disciplina la valutazione dei progetti relativi alle attività di cui alle categorie B e C. I per l'emissione del parere sono stati rimodulati in modo da essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento dello Sportello unico per le attività produttive. In base al citato criterio di proporzionalità, i titolari delle attività di cui alla categoria A non sono più tenuti a richiedere il parere di conformità sul progetto.

L'articolo 4 disciplina i controlli finalizzati all'accertamento del rispetto della normativa di prevenzione incendi. Il comma 1 prevede che l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevista dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia presentata, prima dell'avvio delle attività, mediante segnalazione certificata di avvio dell'attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. I successivi commi 2 e 3 differenziano le modalità di accertamento delle condizioni di sicurezza, effettuate dal Comando attraverso visite tecniche. Per le attività di cui alle categorie A e B (comma 2), i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, mentre per le attività di cui alla categoria C (comma 3) il Comando effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell'attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l'interessato non provveda a conformare la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni. In caso di esito positivo, per le attività di cui alle categorie A e B è previsto, su richiesta dell'interessato, il rilascio di copia del verbale della visita



tecnica; esclusivamente per le attività di cui alla categoria C il Comando, in caso di esito positivo, rilascia, entro quindici giorni, il certificato di prevenzione incendi (CPI). Il comma 4 dell'articolo 4 prevede che, nei casi nei quali il Comando deve effettuare gli accertamenti nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini previsti per tali procedimenti. L'ultimo comma stabilisce l'obbligo, per l'interessato, di avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 3 e 4, nel caso in cui le eventuali modifiche agli impianti o alle strutture o alle condizioni di esercizio comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

L'articolo 5 prevede che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

L'articolo 6, in coerenza con il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 49, comma 4-quater elimina le duplicazioni della disciplina regolamentare vigente rispetto alle previsioni del dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine l'articolo disciplina gli obblighi per i responsabili delle attività che non sono soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 7 disciplina i casi di deroga al rispetto della normativa antincendio qualora l'attività non consenta l'osservanza integrale di tali disposizioni. In tali casi, il titolare dell'attività può presentare istanza di deroga che il Comando esamina e trasmette con parere motivato alla Direzione regionale entro trenta giorni. Il Direttore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro sessanta giorni e, contestualmente, comunica la decisione al Comando e al titolare dell'attività.

L'articolo 8 prevede la facoltà, per i titolari delle attività di cui alle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, di richiedere al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità. E' prevista, altresì, all'articolo 9, la possibilità per i titolari delle attività di richiedere visite tecniche al Comando per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la realizzazione dell'opera..

L'articolo 10 disciplina il raccordo tra il regolamento in materia di prevenzione incendi e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 che si applicano: alle attività di cui all' allegato I di competenza dello sportello unico per le attività produttive. In particolare, il comma 2 stabilisce che l'istanza presentata tramite SCIA di cui all'articolo 4, integra la trasmissione prevista all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Il comma 3 stabilisce che le attività di cui alla categoria A ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato, di cui al Capo III del DPR suddetto, salvo i casi in cui si applica il Capo IV del medesimo decreto.

L'articolo 11 prevede che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati: a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito. Inoltre, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro



dell'economia e finanze. Inoltre, si abroga espressamente, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante: "disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del Decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; il secondo periodo del comma 1, il comma 2 dalle parole "a conclusione di un procedimento" fino alle parole "attività medesime" e il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

Le disposizioni transitorie e finali, contenute nell'articolo 12, prevedono che, in attesa che vengano adottati i decreti ministeriali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 2, si applichino rispettivamente: per l'individuazione delle modalità di presentazione delle istanze, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1988, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco"; per i criteri di copertura dei costi relativi allo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006. Per le nuove attività introdotte dall'Allegato I, trovano applicazione le tariffe previste per le attività di analoga complessità individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del regolamento.



RELAZIONE TECNICA

(art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196)

Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-*quater*, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate ai fini del presente schema di regolamento: pertanto, non comporta oneri in quanto si limita a disciplinare il campo di applicazione del regolamento.

L'articolo 2, del pari, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del regolamento, che disciplina tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non si tratta, pertanto, di norma che introduce oneri finanziari. Si segnala, per quel che rileva, che i commi 7 e 8 dell'articolo 2, rinviano, rispettivamente, a un successivo decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione delle modalità di presentazione delle istanze e ad un ulteriore decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri per determinazione dei contributi necessari alla copertura dei costi relativi allo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'articolo 3 disciplina la valutazione dei progetti relativi alle attività di cui alle categorie B e C dell'Allegato I. I termini per l'emissione del parere sono stati rimodulati in modo da essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento dello Sportello unico per le attività produttive. In base al citato criterio di proporzionalità, i titolari delle attività di cui alla categoria A non sono più tenuti a richiedere il parere di conformità sul progetto.

L'articolo 4 disciplina i controlli finalizzati all'accertamento del rispetto della normativa di prevenzione incendi, raccordandosi con la SCIA, che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. I successivi commi 2 e 3 differenziano le modalità di accertamento delle condizioni di sicurezza, effettuate dal Comando attraverso visite tecniche. Per le attività di cui alle categorie A e B dell'Allegato I (comma 2), i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, mentre per le attività di cui alla categoria C dell'Allegato I (comma 3) il Comando effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell'attività e adotta provvedimenti di rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l'interessato non provveda a conformare la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni. In caso di esito positivo, per le attività di cui alle categorie A e B è previsto, su richiesta dell'interessato, il rilascio di copia del verbale della visita tecnica; esclusivamente per le attività di cui alla categoria C il Comando, in caso di esito positivo, rilascia, entro quindici giorni, il certificato di prevenzione incendi (CPI). In sintesi, la disposizione riguarda esclusivamente caratteri di semplificazione ed aspetti di carattere procedurale relativi agli adempimenti richiesti in relazione al settore di attività di prevenzione, senza produrre effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede che il titolare dell'attività invii ogni cinque anni, una dichiarazione di conformità, corredata dalla prescritta documentazione che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. L'attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente regolamento. Anche in tal caso non si introducono nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 in coerenza con il criterio di cui al comma 4-*quater*, lettera b), dell'articolo 49, elimina le duplicazioni della disciplina regolamentare vigente rispetto alle previsioni del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81. A tal fine, l'articolo disciplina gli obblighi per i responsabili delle attività che non sono soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Non sorgono oneri finanziari.

L'articolo 7 disciplina i casi di deroga al rispetto della normativa antincendio qualora l'attività non consenta l'osservanza integrale di tali disposizioni, senza produrre effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 8 prevede la facoltà, per i titolari delle attività di cui alle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, di richiedere al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità; non vi sono oneri per la finanza pubblica.

E' prevista, altresì, all'articolo 9, la possibilità per i titolari delle attività di richiedere al Comando visite tecniche per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la realizzazione dell'opera. Non sorgono oneri finanziari.

L'articolo 10 disciplina il raccordo tra il regolamento in materia di prevenzione incendi e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, senza introdurre oneri finanziari.

Le disposizioni transitorie e finali, contenute nell'articolo 11, prevedono che, in attesa che vengano adottati i decreti ministeriali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 2, si applichino rispettivamente: per l'individuazione delle modalità di presentazione delle istanze, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco"; per i criteri di copertura dei costi relativi allo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006. Per le nuove attività introdotte dall'Allegato I, trovano applicazione le tariffe previste per le attività di analoga complessità individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del regolamento. La disposizione non ha alcun effetto finanziario sul bilancio dello Stato.

Infine, l'articolo 12 abroga espressamente, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante: "disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del Decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; il secondo periodo del comma 1, il comma 2 dalle parole "a conclusione di un procedimento" fino alle parole "attività medesime" e il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Analogamente, si tratta di disposizione priva di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Nel complesso, pertanto, lo schema di provvedimento non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste ricadono sui soggetti imprenditoriali e comunque rappresentano un adempimento tendente – coerentemente con gli obiettivi assunti in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle piccole e medie imprese – a comportare un abbattimento degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. Inoltre, le attività di monitoraggio ivi previste avvengono nell'ambito delle vigenti dotazioni finanziarie ed attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali ordinariamente già a disposizione delle amministrazioni interessate.

La verifica è rappresentativa del territorio di competenza e ha avuto esito
positivo dell'art. 17, comma 1 della legge n. 48 del 28/2/99, n. 100, ha

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale della Stato

Aut's
R. MOR. 2001

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazioni proponenti: Ministro dell'interno, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro della semplificazione normativa e Ministro dello sviluppo economico.

Titolo: Schema di Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La proposta normativa è volta a far fronte all'esigenza di pervenire all'applicazione della normativa in materia di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzione degli oneri amministrativi e di assicurare, nel contempo, che la prevenzione incendi, quale funzione di preminente interesse pubblico, possa garantire, pur nel mutato quadro normativo, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio, che costituiscono una delle missioni fondamentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'intervento ha la finalità di attuare il "Piano per la Semplificazione per le imprese e le famiglie 2010- 2012" e di ridurre gli oneri amministrativi in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre di almeno il 25% entro il 2012 i costi amministrativi a carico delle imprese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta in un regolamento di semplificazione adottato con d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In proposito occorre, tuttavia, specificare che successivamente la materia è stata, in parte, rilegificata, con l'articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Il comma 7 dell'articolo 16 rimette, in ogni caso, ad un successivo regolamento le disposizioni attuative e di dettaglio sul procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

In questo contesto normativo si è inserita la disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività, dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi. Tutta la disciplina vigente in materia – per tutti i destinatari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati) – va, pertanto, raccordata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico. Ciò al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, sia garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di



sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di regolamento in esame sostituisce la vigente disciplina in materia dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 e apporta parziali e mirate abrogazioni ad alcune norme del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Vengono, inoltre, abrogati il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, recante la "determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco" e il decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'Interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Altri provvedimenti regolamentari verranno sostituiti con provvedimenti da adottarsi a seguito dell'entrata in vigore del regolamento in esame.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento utilizza in pieno gli strumenti di delegificazione e di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per modificare o integrare le disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento produce effetti abrogativi espressi nel testo normativo.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il regolamento prevede l'adozione di atti successivi volti a dare puntuale applicazione ad alcune disposizioni ivi contenute. Non sono previsti termini per l'adozione di tali atti.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sezione I. Contesto e obiettivi

a) Sintetica descrizione del quadro di riferimento

L'intervento regolatorio nel dare attuazione anche all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rinnova la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, nell'ottica di una concreta semplificazione, pur salvaguardando i primari obiettivi di tutela della pubblica incolumità.

La proposta normativa, infatti, anche in considerazione dell'introduzione del principio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, novellato dal richiamato articolo 49 del decreto legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, snellisce la disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 49, comma 4-quater, riducendo gli adempimenti amministrativi che gravano sui destinatari della presente regolazione.

Particolarmente rilevante è, inoltre, il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, con la finalità di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

L'intervento si inserisce nel quadro dell'attuazione del "Piano per la semplificazione amministrativa per le imprese e le famiglie 2010-2012" in coerenza con l'obiettivo, assunto in sede comunitaria della riduzione del 25% degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e con lo "Small business Act" della Commissione Europea.

L'intervento regolatorio vuole sostituire la vigente disciplina in materia dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il regolamento vigente non è conforme alle disposizioni innovative introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare all'articolo 49, comma 4 bis, che ha previsto la segnalazione certificata di inizio attività, e al comma 4 quater del medesimo articolo che prevede la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi.



c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto normativo internazionale ed europeo.

Nell'ambito della misurazione degli oneri, coordinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione del "taglia oneri amministrativi" di cui all'articolo 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari a circa 1,4 miliardi di euro all'anno per le PMI.

La citata misurazione ha messo in evidenza: 1) l'onerosità per le piccole e medie imprese connessa all'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e a rischio; 2) la presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta; 3) la presenza di duplicazioni in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 4) l'onerosità della presentazione di istanze ed altre attestazioni nella modalità tradizionale cartacea.

La proposta normativa è volta a far fronte all'esigenza di pervenire all'applicazione della normativa in materia di snellimento delle procedure amministrative e di assicurare, nel contempo, che la prevenzione incendi, quale funzione di preminente interesse pubblico, possa garantire, pur nel mutato quadro normativo, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio, che costituiscono una delle missioni fondamentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo dell'intervento è quello di ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi, assicurando un elevato livello di tutela della pubblica incolumità, attraverso l'introduzione di un criterio di proporzionalità al rischio.

Il provvedimento semplifica la disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 49, comma 4-quater, riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della presente regolazione, secondo dati di fonte Eurostat, il 99,9 % delle imprese italiane.

In particolare l'intervento regolatorio, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell'allegato I allo schema di regolamento ed assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione alla gravità di rischio.

La distinzione delle attività in tre diverse categorie, con una graduale riduzione degli adempimenti e degli oneri amministrativi relativi a ciascuna di esse, comporterà una differenziazione delle attività amministrative del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che implica, di per sé, il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione.

e) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento normativo ha valenza per gli enti e i privati responsabili delle attività civili, commerciali, artigianali ed industriali individuate nell'allegato I del regolamento.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Sull'intervento regolatorio sono state consultate le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFISAL, DIRSTAT, APVVF rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico, ai sensi degli articoli 16 e 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Un'intensa attività di consultazione è stata svolta durante le attività di misurazione degli oneri amministrativi degli adempimenti in esame, nonché per l'elaborazione delle proposte di semplificazione e del Piano per la riduzione degli oneri amministrativi:

I principali obiettivi della consultazione sono stati i seguenti:

- a) Rilevazione delle criticità relative alla disciplina attuale, con particolare riguardo all'individuazione degli adempimenti amministrativi ritenuti più gravosi;
- b) Raccolta di informazioni necessarie alla stima degli oneri amministrativi;
- c) Raccolta di opinioni e suggerimenti volti ad individuare interventi di semplificazione.

Sono state consultate tutte le principali associazioni rappresentative delle imprese (Confindustria, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani) attraverso la tecnica del focus group con esperti del settore, realizzati sulla base di questionari preventivamente inviati.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero").

In assenza dell'intervento regolatorio, l'attuazione della normativa di cui all'articolo 49, comma 4 bis del decreto legge n. 78/2010, che ha previsto la segnalazione certificata di inizio attività, e al comma 4 quater del medesimo articolo, che prevede la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi lascerebbe inalterate le criticità descritte alla lettera c) della sezione 1 e creando non poche problematiche tecnico operative all'attività di prevenzione incendi svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con possibili riflessi negativi anche per i destinatari della normativa antincendi.

Sezione 4. Valutazioni delle opzioni alternative di intervento regolatorio.



L'opzione alternativa richiederebbe l'emanazione di una specifica norma finalizzata ad includere nella clausola di salvaguardia dei beni ed interessi pubblici esclusi dall'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche la pubblica incolumità, nei suoi aspetti di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi, adottando su questa base una specifica regolamentazione di semplificazione.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Il metodo utilizzato per la stima degli effetti del provvedimento è lo Standard Cost Model, tecnica di valutazione ordinariamente utilizzata dal Dipartimento per la funzione pubblica al fine di stimare il carico burocratico sulle imprese.

La misurazione degli oneri amministrativi (MOA) rappresenta una delle novità più rilevanti nel panorama internazionale e comunitario delle politiche di semplificazione ed è utilizzata, a livello internazionale, da 29 paesi. Si tratta di un metodo nuovo per semplificare che consente di individuare in modo sistematico gli adempimenti più costosi, ripetitivi o obsoleti da tagliare o da semplificare.

In Italia le attività di misurazione sono realizzate dalla task-force MOA dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'assistenza tecnica dell'ISTAT e del Formez, sulla base della metodologia indicata dalla Commissione europea (lo EU Standard Cost Model). In particolare sono misurati i cosiddetti oneri amministrativi e cioè i costi sostenuti dalle imprese per produrre, elaborare e trasmettere informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: ad esempio moduli da compilare, documentazione da presentare, dichiarazioni e comunicazioni da effettuare. Sono esclusi dalla misurazione tasse e diritti.

Per ciascuna area di regolazione, vengono individuate le procedure a "maggiore impatto" sulle imprese, tenendo conto delle indicazioni delle associazioni imprenditoriali. Per ogni procedura vengono individuati in modo dettagliato tutti gli adempimenti e le attività amministrative a cui sono tenute le imprese. Tale attività consiste nella ricognizione della normativa vigente, nel confronto con le previsioni della disciplina comunitaria per individuare gli adempimenti di competenza statale, nella analisi della modulistica, nell'individuazione delle imprese obbligate e nella identificazione delle modalità di adempimento, etc. Su tale base vengono predisposti questionari per la rilevazione molto dettagliati, che prendono in considerazione tutte le attività amministrative che l'impresa deve effettuare per ottemperare agli adempimenti oggetto di misurazione.

I costi vengono rilevati con tecniche diverse in base alla dimensione delle imprese: 1) focus group con associazioni imprenditoriali e professionisti per le imprese fino a 5 dipendenti; 2) indagini campionarie telefoniche e dirette sulle imprese tra 5 e 249 addetti realizzate dall'ISTAT.

Gli oneri amministrativi sono stimati sulla base del costo medio (costi interni del personale impiegato e costi esterni per consulenti e intermediari) che le imprese sostengono per svolgere ogni attività amministrativa moltiplicato per il numero di volte

in cui, ogni anno, l'attività è svolta e per il numero di imprese coinvolte. Le stime sono indicative dell'ordine di grandezza degli oneri associati agli obblighi informativi oggetto della misurazione: nonostante siano basate su campioni di imprese (40-50 imprese) dieci volte superiori a quelli utilizzati dagli altri paesi (4-5 imprese).

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella semplificazione degli adempimenti e nella riduzione degli oneri a carico dei destinatari del regolamento, coniugate alla salvaguardia della pubblica incolumità.

La nuova disciplina, sulla base del principio di proporzionalità al rischio, coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e certezza dei tempi con la tutela della pubblica incolumità. Il complesso degli interventi di semplificazione previsti dallo schema di regolamento produrrà un risparmio stimato in circa 650 milioni di euro all'anno, pari al 46% dei costi. In particolare si prevede: 1) la semplificazione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, che nella nuova disciplina è sostituito da una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia; 2) l'eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 3) l'informatizzazione delle procedure per le imprese assicurata dal coordinamento con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive; 4) la differenziazione, in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici, degli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti: per le attività di cui alla lettera A dell'allegato I, che sono soggette a norme tecniche e, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità, non è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività. L'intervento regolatorio non presenta svantaggi o rischi per la pubblica incolumità.

C) La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.

L'intervento regolatorio non prevede ulteriori obblighi informativi rispetto alla normativa vigente.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

La comparazione dell'intervento regolatorio prescelto, rispetto alle possibili alternative, è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di riduzione degli oneri, dell'introduzione del criterio di proporzionalità della necessità della coerente attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e in accordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.



E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Sono previste una serie di iniziative e di attività informative a favore dei soggetti destinatari del provvedimento nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le pubbliche amministrazioni sono in grado di operare a tal fine con le strutture già esistenti, non vi sono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Quanto alle imprese interessate esse, nel corso delle consultazioni, hanno garantito la loro idoneità e preparazione per l'attuazione immediata delle nuove procedure.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'adozione di una disciplina improntata alla semplificazione amministrativa e alla riduzione degli oneri a carico dei soggetti destinatari potrà avere, come effetto indiretto, ricadute positive per il sistema Paese in termini di competitività, atteso che, nell'ambito della prevenzione incendi, l'attività dei Vigili del Fuoco non va intesa solo in termini prescrittivi e di controllo ma anche quale fattore positivo di sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza. Il complesso degli interventi di semplificazione previsti dall'intervento regolatorio produrrà un risparmio stimato in circa 650 milioni di euro all'anno a carico delle PMI, pari al 46% dei costi.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

E' soggetto attivo dell'intervento regolatorio il Ministro dell'interno, che si avvale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Oltre alla prescritta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si procederà alla pubblicazione del regolamento sui siti istituzionali; verranno, inoltre, diramate apposite circolari esplicative.

Inoltre sono previste iniziative di pubblicizzazione dell'intervento anche attraverso la partecipazione attiva delle associazioni imprenditoriali.

C) Strumenti di controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio saranno svolti dalle esistenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e secondo le procedure già adottate.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR.



Il Ministero dell'interno provvederà, con cadenza biennale, ad elaborare la prevista VIR nella quale saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti aspetti: semplificazione degli adempimenti, riduzione degli oneri a carico dei destinatari del regolamento, salvaguardia della pubblica incolumità, analisi costi - benefici.

Per effettuare tale elaborazione si utilizzeranno i risultati delle attività di monitoraggio e di controllo effettuate dagli organi competenti.

Qualora dalla Vir emergano problematiche operative sarà valutata l'opportunità di interventi correttivi o integrativi in via regolamentare.